



ORDINE DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI
DI PORDENONE



Anno 2019

N.RF063

INFO FISCO

La Nuova Redazione Fiscale

A cura del
dott. Andrea Cirrincione

www.redazionefiscale.it

Pag. 1 / 5

OGGETTO	MOD. ISA 2019 - AGGIORNAMENTO ED INTEGRAZIONE
RIFERIMENTI	DM 27/02/2019 - D.L. 50/2017; DD.MM. 23/03/2018 E 28/12/2018 – RF 023/2019
CIRCOLARE DEL	03/04/2019

Sintesi: con il DM 27/02/2019 sono state recentemente approvate una serie di rilevanti modifiche ai 175 indici sintetici di affidabilità fiscale (Isa) applicabili al periodo d'imposta 2018.

Tra le varie modifiche si evidenziano:

- ✓ integrazione per le imprese che passano dal criterio di competenza a quello di cassa;
- ✓ analisi territoriali a livello comunale;
- ✓ individuazione delle misure di ciclo settoriale.

Si rimane in attesa del provvedimento previsto per fruire del "regime premiale".

Come noto, il D.L. 50/2017 ha disciplinato il **passaggio** dai parametri e dagli studi di settore agli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA):

- che costituiscono la sintesi di indicatori elementari volti a verificare la normalità e la coerenza della gestione aziendale/professionale, anche con riferimento a diverse basi imponibili;
- per il loro tramite il contribuente può verificare in fase dichiarativa il proprio grado di affidabilità fiscale in base al posizionamento su una scala di valori da 1 a 10.

TEMPISTICHE	
APPROVAZIONE DEGLI INDICI	Entro il 31 dicembre di ogni anno vengono approvati con decreto ministeriale gli indici che troveranno applicazione per la medesima annualità
INTEGRAZIONE DEGLI INDICI	Eventuali integrazioni che si renderanno necessarie per tenere conto di situazioni di natura straordinaria, anche correlate a modifiche normative/andamenti economici e dei mercati, con particolare riguardo a determinate attività economiche o aree territoriali, sono approvate entro febbraio del periodo d'imposta successivo
REVISIONE DEGLI INDICI	Gli indici saranno oggetto di revisione almeno ogni due anni dalla loro prima applicazione o dall'ultima revisione
ATTIVITÀ INTERESSATE DAGLI ISA	Con provvedimento delle Entrate da emanare entro il mese di gennaio di ciascun anno sono individuate le attività economiche per le quali devono essere elaborati gli indici ovvero deve esserne effettuata la relativa revisione

APPROVAZIONE INDICI PERIODO D'IMPOSTA 2018

Per il periodo d'imposta 2018 gli Indici sintetici di affidabilità fiscale sono stati approvati con i seguenti provvedimenti.

Prov. 22/09/2017	Il Prov. 22/09/2017 ha individuato i primi 70 indici delle attività economiche per le quali gli stessi risultano applicabili a decorrere dal periodo d'imposta 2017, a seguito di approvazione con apposito DM del MEF. Nota: la legge di bilancio 2018 ha disposto la proroga, all'anno d'imposta 2018, dell'applicazione degli ISA che avrebbe dovuto avvenire dal periodo d'imposta 2017.
D.M. 23/03/2018	Il D.M. 23/03/2018 ha, poi, approvato i primi 69 Indici sintetici di affidabilità fiscale da applicare nel 2018: 29 riguardanti il commercio; 8 relativi alle professioni; 17 per l'area dei servizi; 15 per il comparto manifatturiero.

Prov. 7/05/2018	L'Agenzia ha, in seguito, individuato le ulteriori attività economiche per le quali devono essere elaborati gli ISA da applicare fin dall'anno d'imposta 2018. Si tratta di 105 nuovi ISA (da sottoporre all'approvazione del MEF), che si aggiungono ai 69 già oggetto di approvazione con D.M. 23/03/2018.												
D.M. 28/12/2018	<p>Il D.M. 28/12/2018, a seguito dell'acquisizione del parere della Commissione degli esperti, ha approvato gli ulteriori 106 ISA (e le relative note tecniche e metodologiche) da applicare dal periodo d'imposta 2018, che in tal modo divengono complessivamente pari al seguente numero:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Num.</th><th>Settore</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2</td><td>Agricoltura</td></tr> <tr> <td>37</td><td>Manifatture</td></tr> <tr> <td>61</td><td>Servizi</td></tr> <tr> <td>23</td><td>Attività professionali</td></tr> <tr> <td>52</td><td>Commercio</td></tr> </tbody> </table> <p>di cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> ⇒ 152 ordinari (identificati con la "U" finale) ⇒ 23 semplificati (identificati con la "S" finale), riferiti ad attività che in precedenza erano soggetti ai parametri (per le quali non erano disponibili i dati strutturali), per i quali sono introdotte le seguenti semplificazioni: <ul style="list-style-type: none"> ✓ quadro B: sono presenti solo i righe B01 "Comune" e B02 "Unità locali" ✓ quadro D "Beni strumentali": è assente ✓ quadro C "Elementi specifici": risulta sostanzialmente assente (va compilato dalle sole cooperative per indicare se operano in forma di mutualità prevalente o meno) ✓ quadro E: finalizzato alla raccolta dei "Dati per la revisione" dell'Indice. <p>Attività complementari: gli ISA approvati per il 2018 una sono sostanzialmente inalterate le attività (e le regole applicative) che vanno considerate complementari ad altre (cioè per le quali va compilato ordinariamente il modello riferito all'attività prevalente, non nella forma "multiattività") rispetto a quanto previsto nell'ultima per gli studi di settore per il 2017.</p>	Num.	Settore	2	Agricoltura	37	Manifatture	61	Servizi	23	Attività professionali	52	Commercio
Num.	Settore												
2	Agricoltura												
37	Manifatture												
61	Servizi												
23	Attività professionali												
52	Commercio												
Prov. 30/1/2019	<p>L'Agenzia Entrate ha:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ individuato i dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli ISA per gli anni d'imposta 2018-2019; ▪ approvato i modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione dei 175 ISA approvati con i citati DDMM, da utilizzare per il periodo d'imposta 2018. 												
Prov. 15/02/2019	L'Agenzia Entrate ha approvato le specifiche tecniche da utilizzare per la trasmissione telematica degli ISA relativi al 2018.												

INTEGRAZIONE ED AGGIORNAMENTO ISA 2018

Come indicato nella tabella esposta in premessa il comma 2 dell'articolo 9-bis del DI 50/2017 prevede, **l'approvazione, entro il mese di febbraio**, delle



"eventuali integrazioni degli indici, indispensabili per tenere conto di situazioni di natura straordinaria, anche correlate a modifiche normative e ad andamenti economici e dei mercati, con particolare riguardo a determinate attività economiche o aree territoriali".

A tal fine con il **DM 27/02/2019** (in G.U. del 18/03/2019) il MEF ha apportato una serie di **rilevanti modifiche** agli ISA già approvati, applicabili al periodo d'imposta 2018.

LE MODIFICHE APPORTATE

Gli interventi contenuti nel decreto Mef, approvati all'unanimità dalla Commissione degli esperti nella riunione dello 14 febbraio 2019 possono essere così riepilogate.

MODIFICHE	ESIGENZE
Integrazione per la gestione delle imprese che transitano dal regime di competenza (contabilità ordinaria) a quello di cassa ibrida (contabilità semplificata) o viceversa	Al fine di consentire la corretta applicazione degli ISA ai contribuenti che transitano dal sistema contabile improntato al criterio di competenza a quello di cassa ibrida o viceversa, evitando distorsioni, sono stati introdotti: <ul style="list-style-type: none"> alcuni specifici "correttivi" nonché la richiesta di informazioni relative al valore delle rimanenze finali di magazzino all'interno del quadro contabile dei modelli Isa.
Modifica della "Territorialità dei factory outlet center" dell'Isa AM05U	Le modifiche si sono rese necessarie per tener conto dell'istituzione o della soppressione di alcuni comuni, avvenute nel corso del 2018.
Modifica delle "Aggregazioni comunali" dell'Isa AG44U	
Modifica della "Territorialità del livello delle tariffe applicate per l'erogazione del servizio taxi" dell'Isa AG72U	
Aggiornamento delle analisi territoriali a livello comunale	
Individuazione degli indici di concentrazione della domanda e dell'offerta per area territoriale	Le modifiche sono state effettuate per tener conto, di situazioni di differenti vantaggi, ovvero, svantaggi competitivi, in relazione alla collocazione territoriale
Individuazione delle misure di ciclo settoriale	Le modifiche sono state effettuate per tener conto degli effetti dell'andamento congiunturale
Ulteriori modifiche agli Isa	Le modifiche, incluse nell'allegato 9 del DM 27/02/2019, si sono rese necessarie per correggere alcuni refusi, chiarire alcuni passaggi metodologici o apportare delle modifiche alle note tecniche e metodologiche approvate con i DDMM 23/03/2018 e 28/12/2018
Modalità di individuazione e di elaborazione dei dati che l'Agenzia deve fornire ai contribuenti per l'applicazione degli indici.	Le modifiche sono state effettuate per definire le modalità di individuazione e di elaborazione dei dati che l'Agenzia deve fornire ai contribuenti per l'applicazione degli Isa relativi al periodo di imposta in corso al 31/12/2018 (evidenziate di seguito).



Nota: con il decreto è stata anche approvata la modifica agli indici **AG68U, AG72U e AG90U**, al fine di adeguare la soglia minima e la soglia massima degli indicatori, rispettivamente, "Costo per litro di gasolio consumato durante il periodo di imposta", "Costo del carburante per chilometro" e "Costo del carburante al litro", all'andamento dei prezzi dei carburanti.

GLI ULTERIORI DATI PER L'APPLICAZIONE DEGLI ISA

Tra le modifiche effettuate si evidenziano quelle riguardanti i **dati che l'Agenzia mette a disposizione del contribuente**, e che quest'ultimo deve acquisire per applicare gli Isa.

Il fatto che per il calcolo degli indici di affidabilità fiscale non sono sufficienti i soli dati relativi alla annualità di applicazione dichiarati dal contribuente, ma anche quelli in possesso dell'Amministrazione finanziaria rappresenta un elemento sconosciuto negli studi di settore.



N.B.: secondo l'Agenzia questa nuova procedura permette, senza aumentare l'onere dichiarativo, di disporre di più dati per giungere a stime sempre più precise, cogliendo meglio le dinamiche economiche nel tempo. Resta il fatto che si fa onere sul contribuente di recuperare delle informazioni che sono già in possesso di una P.A. (senza che sia direttamente quest'ultima ad acquisirle per effettuare le proprie elaborazioni). Si tratta di dati riferiti a **uno o più periodi di imposta antecedenti al 2018**.

ALCUNI DATI RICHIESTI	
Coefficiente individuale	Set di dati necessario per l'elaborazione del "coefficiente individuale" (per la stima dei ricavi/compensi e per la stima del valore aggiunto), attraverso il quale gli Isa dovrebbero cogliere le caratteristiche specifiche dei singoli operatori tenendo conto dei comportamenti individuali nel tempo
Decumulo delle scorte	L'indicatore "decumulo delle scorte" fornisce una misura dello smobilizzo delle giacenze di magazzino nel corso dell'anno. La riduzione del magazzino è commisurata al livello medio degli acquisti (di prodotti e materiali) nei due anni precedenti. L'indicatore intende cogliere le politiche di riduzione delle giacenze di magazzino e ha la finalità di "correggere" l'esito dell'indicatore "durata delle scorte" (l'indicatore di "decumulo delle scorte" è applicato quando è superiore al punteggio della "durata delle scorte"; in questo caso, il punteggio della "durata delle scorte" è pari alla media dei due punteggi).
Costi per acquisto	E' prevista l'indicazione dei costi per l'acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merce relativi al periodo d'imposta precedente e a due periodi di imposta precedenti
Reddito	E' prevista l'indicazione del reddito relativo ai periodi di imposta precedenti, fino ad un massimo di 7 periodi di imposta precedenti
Altri dati	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Numero di periodi di imposta in cui è stata dichiarata una perdita fiscale nei sette periodi di imposta precedenti ✓ Condizione di lavoratore dipendente o pensionato risultante dal mod. CU ✓ Numero di incarichi risultante dal mod. CU ✓ Importo dei compensi risultanti dal mod. CU ✓ Anno di inizio attività risultante in Anagrafe Tributaria ✓ Canoni da locazione desumibili dal modello RLI ✓ Ristrutturazione edilizia desumibile dall'archivio dei Bonifici per ristrutturazione ✓ Ricavi dichiarati nel periodo d'imposta precedente (2017) ✓ Ricavi (esclusi aggi o ricavi fissi) dichiarati nel periodo d'imposta precedente (2017) ✓ Valore della produzione dichiarato nel periodo di imposta precedente (2017) ✓ Numero di mod. CU nei quali il contribuente risulta essere l'incaricato alla presentazione telematica ✓ Numero di periodi d'imposta in cui è stata presentata una dichiarazione nei 7 periodi d'imposta precedenti; ✓ Variabile di regressione (media dei 7 periodi d'imposta precedenti).

REPERIBILITA' DEI DATI

Per reperire i dati in questione l'Agenzia, con Prov. 30/01/2019, ha disposto che per il periodo d'imposta 2018, saranno previste **due modalità** di consultazione e acquisizione delle informazioni:

- quella con cui il singolo contribuente potrà effettuare tale passaggio accedendo al proprio **"Cassetto fiscale"**, all'interno dell'"area riservata" del sito internet dell'Agenzia delle entrate, accessibile agli utenti abilitati al servizio Entratel o al servizio Fisconline;
- quella con cui gli incaricati di cui all'articolo 3, commi 2-bis e 3, del Dpr 322/1998, potranno **inviare all'Agenzia richieste** finalizzate a ottenere **massivamente** i dati relativi ai propri assistiti.

PROVVEDIMENTI ANCORA DA EMANARE – IL REGIME PREMIALE

Per concludere l'iter normativo

- ⇒ **manca ancora all'appello** l'emanazione di un **apposito Provvedimento**
- ⇒ che permetta l'applicazione di una serie di benefici in ragione dei diversi livelli di affidabilità fiscale conseguiti dal contribuente

riepilogati di seguito:

REGIME PREMIALE ISA	REGIME PREMIALE STUDI DI SETTORE
Esonero da visto di conformità per la compensazione di crediti per un importo non superiore ✓ a € 50.000 annui relativamente all'Iva ✓ a € 20.000 annui per le imposte sui redditi ed IRAP	(Nessun esonero)
Esonero da visto di conformità/prestazione della garanzia per i rimborsi dell'Iva per un importo non superiore a € 50.000 annui	(Nessun esonero)
Esclusione dell'applicazione della disciplina delle società di comodo (società non operative o società in perdita sistematica)	Era prevista la disapplicazione dalle società di comodo in presenza di congruità dei ricavi e coerenza a tutti gli indicatori
Anticipazione di almeno 1 anno , con graduazione in funzione del livello di affidabilità, del termine di decadenza per l'attività di accertamento effettuata ai fini delle imposte dirette e dell'IVA	Riduzione di 1 anno del termine di decadenza per l'attività di accertamento IIDD/IVA
Esclusione della determinazione sintetica del reddito (redditometro) a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda di 2/3 il reddito dichiarato	La determinazione sintetica del reddito solo a condizione che il reddito accertabile ecceda di almeno 1/3 quello dichiarato
Esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici	